

RG



**IL TRIBUNALE DI PESCARA**

riunito in Camera di Consiglio, composto dai sigg. Magistrati :

Dott.ssa Anna Fortieri	Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella	Giudice relatore
Dott. ssa Sabrina De Simone	Giudice On.

Nel reclamo ex art. 624 c. 2° c.p.c. avverso il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 31.07.2014 (notificato il 25.08.2014)

PROPOSTO DA

rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Dario Nardone

- reclamante -

CONTRO

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dagli Avv.ti

- reclamati -

OSSERVA

Con ricorso depositato il 08.09.2014, il reclamante impugnava il provvedimento di rigetto emesso dal GE nel procedimento n. RG in data 31.07/25.08.2014 insistendo per la sospensione/revoca dell'esecutività del titolo esecutivo, costituito dal

contratto di finanziamento fondiario stipulato il 28.01.2011, sulla scorta delle seguenti ragioni:

1. *inesistenza del diritto di agire in executivis del creditore procedente*, in quanto il contratto de quo prevedeva già alla data della stipula una esplicita promessa usuraria, contenuta nella clausola n. 8, relativa alla estinzione anticipata del capitale mutuato, che prevedeva la corresponsione di un compenso omnicomprensivo fissato nella misura dello 0.5% sul capitale anticipatamente rimborsato. Nello specifico esponeva come il TAEG calcolato e sviluppato sull'ipotesi in cui l'opponente avesse voluto avvalersi della possibilità di rimborsare anticipatamente il capitale mutuato in concomitanza alla scadenza della prima rata di preammortamento (30.06.2011) risultasse superiore al tasso soglia consentito, conducendo ad un risultato pari al 5.47% superiore al tasso soglia riferibile al primo trimestre 2011, stabilito per la categoria dei mutui a tasso variabile, pari al 4.02%;

2. *inefficacia della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine; nullità della clausola n. 10 del contratto de quo*, in quanto, considerata l'usurarietà del contratto ripassato e, quindi la gratuità dello stesso ai sensi dell'art. 1815 c. 2° c.c., e operata la conseguente imputazione al solo capitale dell'intero importo corrisposto dall'opponente nel corso del rapporto pari ad € 50.890,23, non sussisteva alla data della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 05.02.2014 la morosità denunciata dall'istituto di credito, atteso che la somma pagata fino ad allora andava a coprire integralmente la quota capitale delle prime due rate di ammortamento con rispettiva scadenza al 31.10.2013 e al 30.06.2013 e la quasi totalità della quota capitale della terza

rata di ammortamento avente scadenza 30.09.2013, secondo il piano di ammortamento. Deduceva, pertanto, l'esecutato come la parziale morosità iniziava a decorrere esclusivamente con tale terza rata, cosicché, alla luce del disposto ex art. 11 del contratto ripassato tra le parti da interpretarsi in armonia all'art. 40TUB (comma 2 "La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata") al tempo della missiva della (del 05.02.2013) non poteva ritenersi configurata l'invocata condizione risolutiva per l'inadempimento, né per insolvenza, in quanto la predetta rata sarebbe divenuta definitivamente impagata solo in data 30.06.2014 e, quindi, dopo l'esercizio dell'azione esecutiva avversaria.

Si costituiva in giudizio l'Istituto, insistendo per il rigetto del reclamo, in quanto infondato, nonché inammissibile, per carenza di interesse dell'opponente, atteso l'infruttuoso decorso del termine concesso dal GE per l'introduzione del giudizio di merito.

All'udienza del 21.11.2014, il Collegio si riservava di decidere.

Le pretese auspicate dal reclamante meritano di essere respinte, secondo le argomentazioni che seguono.

Preliminarmente, in riferimento all'eccezione di inammissibilità mossa dal reclamato preme sottolineare come in tema di procedimenti cautelari, il termine perentorio previsto dall'art. 669 octies cod. proc. civ. per l'inizio del giudizio di merito decorre dalla pronuncia dell'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare "ante causam" (se

avvenuta in udienza) ovvero dalla sua comunicazione, anche se l'originario provvedimento viene confermato in sede di reclamo; infatti, per "ordinanza di accoglimento" di cui alla citata norma va intesa quella originaria e non quella emessa in sede di reclamo, assumendo la prima rilevanza fondamentale ai fini dell'instaurazione della fase di merito e necessitando di una verifica nel giudizio di cognizione, mentre la seconda non ha effetto assorbente o sostitutivo, come nel caso di conferma della misura cautelare, rilevandosi, inoltre, come nessuna norma assegni al reclamo effetti sospensivi del termine in questione, escludendo anzi l'art. 669 terdecies cod. proc. civ. che il reclamo sospenda automaticamente l'esecuzione del provvedimento impugnato. (Sez. I, Sentenza n. 18152 del 10/08/2006).

Segue, pertanto, una declaratoria di inammissibilità della domanda, attesa l'estinzione del processo avvenuta ai sensi dell'art. 307 c.p.c., determinata dalla mancata introduzione del giudizio di merito nel termine previsto dal GE nel provvedimento opposto reclamato.

Pertanto, in disparte le motivazioni che precedono, la domanda merita di essere respinta anche perché infondata. A tal proposito, si palesa opportuno ripercorrere la seriazione degli eventi che ha interessato le parti, atteso che, anche a voler condividere le argomentazioni del debitore, le conclusioni svolte si palesano inammissibili, alla luce dei principi fondamentali che regolano il procedimento esecutivo e le opposizioni tese alla sua sospensione.

Accordando le argomentazioni svolte dal G.E., si osserva come l'opponente abbia inteso promuovere il presente giudizio rivolto alla sospensione dell'azione esecutiva ai sensi



in data 05.02.2014 dalla comunicazione di decadenza del beneficio del termine da parte della mutuante.

Ora la censura relativa all'usurarietà dei tassi è fondata su un unico e assorbente argomento, rappresentato dal fatto che sarebbe stata pattuita una promessa usuraria al momento della stipula del contratto, indicato nel conteggio allegato ai fascicolo di parte opponente, laddove vengono fatti rientrare, tanto i costi certi tanto i costi potenziali del finanziamento (ossia i costi per l'estinzione anticipata).

Invero, accordando cittadinanza alle argomentazioni svolte dal debitore, sulla scorta di quanto statuito nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 la censura è fondata in relazione al tasso usurario perché "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori; Cass., n. 5324/2003)".

Orbene, in termini elastici la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppure solo incerto e potenziale circa il verificarsi in concreto, atteso che entrambe dipendono da un fatto del mutuatario. Peraltro, la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e statuisce che sono, altresì, usurari gli interessi, anche

se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Premesso, quindi, che la ratio del legislatore si riscontra nella necessità di contenere i tassi anomali, in armonia alle più recenti menzionate statuizioni della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che assumono rilevanza ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia a qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo.

Ai fini della individuazione della soglia usuraria, si rileva che il tasso effettivo medio globale è il tasso effettivo medio in vigore relativo ad una determinata categoria di operazioni di finanziamento e costituisce il limite previsto dal 3° comma dell'art. 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari e si estrapola dalle rilevazioni trimestrali effettuate dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le tabelle del TEGM sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sui siti della Banca d'Italia e del Ministero indicato. Il TEGM, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

Pertanto, considerato come ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996 il costo del denaro deve, dunque, essere contenuto entro il limite del Tasso Soglia D'Usura, determinato dal Legislatore, con TEG rivelato trimestralmente dalla Banca d'Italia, e pubblicato trimestralmente sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato del 50%, si deduce, nel caso di specie, che il tasso TAEG relativo a mutui a tasso variabile per il primo trimestre del 2011 corrisponda a 4.02 (2.68 + 1.34) sia stato abbondantemente superato dal TAEG legato al contratto di finanziamento ripassato tra le parti.

Peraltro, non è di secondo momento rilevare come tale constatazione si palesi del tutto inutile rispetto alle conclusioni pretese dal reclamante, perché, in relazione al capitale mutuato pari ad € 1.650.000,00, tenuto conto quanto fino ad oggi pagato dall'opponente, poco più di 50.000,00 (a prescindere se a titolo di interesse o di capitale) sussiste (e sussisteva alla data del febbraio 2014) una permanente posizione debitoria in cui versa il  il quale pacificamente ammette come, pur volendo dare pieno corso al proprio argomentato, e quindi imputare al solo capitale quanto fino ad oggi versato, ugualmente verserebbe in una situazione di morosità già a far data dalla terza rata di ammortamento avente scadenza 30.09.2013, e quindi rispetto alla ulteriore rata del 31.12.2013 e del rateo di febbraio 2014.

In altri termini, la contestazione sollevata si risolve, a ben vedere, in una discussione non già sull'an debeat (elemento che, laddove insussistente, è di per sé sufficiente perché la procedura espropriativa possa proseguire e l'istanza di sospensione sia rigettata), bensì sul quantum debeat: se cioè il creditore possa pretendere di agire in

via esecutiva per il recupero della sola rata o rate non pagate secondo la scadenza ordinaria (con gli interessi di mora medio tempore maturati), oppure dell'intero capitale e dei relativi interessi di mora (per effetto dell'immediata esigibilità del capitale conseguente alla risoluzione).

Di conseguenza, proprio in quanto relativa al solo profilo del quantum debeatur, la doglianza è di per sé inidonea a determinare l'accoglimento dell'istanza di sospensione spiegata dall'opponente, atteso che la sospensione non può che riferirsi alla procedura espropriativa nel suo complesso.

A tanto, di per sé solo sufficiente a concludere l'analisi della presente opposizione vista la sussistenza della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'istituto di credito, si aggiungono le argomentazioni inerenti la censura del reclamante riferite al disposto all'art. 40 c. 2° TUB.

In realtà, l'art. 40, comma 2, T.U.B. deve ritenersi limitativo dell'art. 1819 cod. civ., che avrebbe consentito la risoluzione anche in caso di ritardato pagamento di una sola rata. Il sistema attualmente vigente, infatti, consente di evitare la risoluzione ove per 7 volte si paghi in ritardo la rata, ma sempre prima della scadenza della rata successiva; così come la risoluzione del contratto potrebbe essere invocata dalla banca, in presenza di una pendenza debitoria, solo quando sia decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza di ogni singola rata del finanziamento, senza che il debitore abbia adempiuto. Tutto ciò porta a concludere nel senso che eventuali clausole risolutive espresse potranno, invece, riguardare l'inadempimento di altre prestazioni o condizioni contrattuali.

Di conseguenza, sempre nella prospettazione di parte, nel caso di specie la risoluzione avrebbe avuto luogo in difetto delle condizioni di cui all'art. 40, secondo comma, T.U.B., avendo fatto seguito al mancato pagamento di una sola rata (quella con scadenza il 30.09.2013).

Anche tale doglianza è infondata.

Innanzitutto, in via logicamente prioritaria occorre rilevare come la contestazione sottesa al motivo in questione investa non già l'esistenza di un inadempimento, (inadempimento giammai oggetto di contestazione), bensì alla legittimità della decadenza dal beneficio del termine.

Orbene, se si tiene conto del fatto che, da un lato, la procedura espropriativa può essere utilmente promossa dal creditore per l'integrale pagamento di quanto dovutogli, nonché, dall'altro lato, che nel caso di specie è pacifico il mancato pagamento della rata con scadenza settembre 2013 (ciò senza contare che il mutuatario giammai ha proceduto al pagamento delle rate a scadenza successiva), deve conseguentemente ammettersi che – quand'anche la risoluzione operata dall'istituto di credito mutuante fosse da ritenersi illegittima – in ogni caso la presente procedura potrebbe proseguire per il recupero delle rate via via scadute e rimaste impagate).

Ad ogni modo, anche a voler superare le considerazioni sopra svolte, la tesi dell'opponente non appare comunque condivisibile.

Invero, la decadenza dal beneficio del termine, quale minus rispetto alla risoluzione del contratto, e' la facolta' che ha il finanziatore di esigere immediatamente il debito residuo di un prestito in un'unica soluzione, a seguito di specifiche inadempienze contrattuali

(ritardi nel pagamento delle rate di rimborso) da parte del debitore, il quale perde la possibilità di rimborsare il prestito alle scadenze stabilite.

La disposizione in esame assume portata derogatoria rispetto alla disciplina generale dettata dagli artt. 1453, 1456, 1819, 1820 e 1845 cod. civ. e 40 TUB in materia di poteri di risoluzione o di recesso, relativamente alla sola fattispecie del ritardato adempimento. Valga osservare che, agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma. Né meritano avallo alcuno le difese del reclamante, basate sulla capienza del bene ipotecato, in quanto lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con

riferimento al momento della decisione, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24330 del 18/11/2011).

Ora, la posizione debitoria rivestita attualmente dal \_\_\_\_\_ così come documentata dalla \_\_\_\_\_ sulla scorta dei titoli provvisoriamente esecutivi agli atti, emessi dal Tribunale di Pescara, rivestono pienamente lo stato di insolvenza richiesto dalla mentovata normativa.

Pertanto, contrariamente a quanto assunto dall'opponente, emerge che la Banca abbia legittimamente operato non per ottenere la risoluzione, quanto l'adempimento del contratto ripassato tra le parti, invocando a causa della persistente morosità del debitore nel pagamento delle rate di ammortamento, la decadenza dal beneficio del termine chiedendo di ottenere il pagamento dell'intero corrispettivo dovutole, sulla cui esatta quantificazione non è stata sollevata dal \_\_\_\_\_ alcuna specifica contestazione.

In definitiva, quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto.

Quanto alle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione all'esecuzione, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Visto l'669 terdecies c.p.c.

- rigetta il reclamo;


- condanna \_\_\_\_\_ al pagamento in favore della \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in € 7.000,00 oltre spese forf. IVA e CPA come per legge.

Pescara, così deciso nella Camera di Consiglio del 21.11.2014.

Il Giudice *ast*



Il Presidente



Depositato in Cancelleria oggi **28 NOV 2014**  
~~IL CANCELLIERE~~  
Il Direttore Amministrativo  
(dott.ssa *Lo* *Villa*)